

COMUNE DI BROLO	COMUNE DI CAPO D'ORLANDO	COMUNE DI CAPRI LEONE	COMUNE DI CASTELL'UMBERTO
COMUNE DI FICARRA	COMUNE DI GIOIOSA MAREA	COMUNE DI PIRAINO	COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA
COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO	COMUNE DI SINAGRA	COMUNE DI TERME VIGLIATORE	COMUNE DI TORREGROTTA
COMUNE DI TORRENOVA			

I sottoscritti Sindaci, facendo seguito alla riunione tenutasi presso il Comune di Ficarra in data 28.08.2023,

Premesso:

- **che** il Servizio Idrico Integrato (SII) consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (art. 141, comma 2, del D.lgs. 152/2006e s.m.i.);
- **che** i servizi idrici sono organizzati in base agli ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle Regioni (art. 147 del D.lgs. 152/2006);
- **che** con D.A. 29.01.2016 dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i confini amministrativi delle città metropolitane e dei liberi consorzi dei comuni in cui è articolato il territorio della Regione Siciliana;
- **che** i comuni, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di: **a)** organizzazione del servizio idrico integrato; **b)** scelta della forma di gestione; **c)** determinazione delle tariffe; **d)** affidamento della gestione nel rispetto del principio di unicità della medesima gestione;
- **che** lo strumento principale di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII è il Piano d'Ambito che contiene: **a)** la ricognizione delle infrastrutture esistenti; **b)** il programma degli interventi; **c)** il modello gestionale ed organizzativo; **d)** il piano economico finanziario (PEF);
- **che** in data 20.04.2017 è stata costituita, tra i comuni della Città Metropolitana di Messina, l'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Messina;
- **che** ai Comuni di ALI', ANTILLO, BASICO', FLORESTA, FRAZZANO', LENI, LIMINA, MALFA, MALVAGNA, MOJO ALCANTARA, MOTTA D'AFFERMO, ROCCAFIORITA, RACCUJA, SANTA MARINA DI SALINA, TRIPI e UCRIA è stata riconosciuta la gestione autonoma del Sistema idrico integrato ai sensi dell'art. 147, comma 2 bis, del D.lgs. 152/2006;
- **che** in forza dei superiori provvedimenti relativi al riconoscimento della gestione autonoma, i Comuni costituenti l'ATI di Messina sono, in atto, n. 92;

Richiamate:

- la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 20.07.2018, con la quale è stata decisa la gestione unica *in house* per l'intero territorio d'ambito stabilendo di: "**1)** Di dare mandato ai Presidente ed al Consiglio Direttivo di avviare le azioni e attività necessarie per la predisposizione del Piano d'Ambito, secondo le due fasi elencate nella mozione a firma del Sindaco di Messina, qui allegato A del presente deliberato, che tenga conto del mantenimento della gestione pubblica dell'acqua ai sensi di quanto previsto dall'art. 149 bis del D. Lgs. 152/2006 e al contempo verificando la presenza nell'ambito territoriale, dei possibili soggetti pubblici candidabili affidamento ed il relativo possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*; **2)** Di prendere atto della relazione istruttoria allegata alla proposta di delibera con le schede inerenti il cronoprogramma"; **3)** Di informare, a tal riguardo, la Regione Siciliana e mantenere tutti i necessari rapporti; **4)** Di accogliere la proposta del Comune di Messina per le attività di supporto e assistenza attraverso anche AMAM SpA; **5)** Considerate il Piano d'Ambito Rev. 4, redatto nel 2011 dall'Ato 3 di Messina, a titolo di supporto tecnico stante che lo stesso non è stata mai approvato; **6)** L'Assemblea decide la forma di gestione pubblica *in house*, subordinando l'adesione alla stessa alle verifiche di natura contabile e societarie";

- la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 8 del 16.12.2018, con la quale è stata annullata parzialmente la deliberazione n. 7 del 20 luglio 2018, cassando il punto 6) della medesima deliberazione, in recepimento della proposta del Sindaco di Brolo;
- la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 20 del 16.01.2022, con la quale è stata approvata la proposta del Sindaco di Brolo e del Sindaco di Naso di prediligere la gestione pubblica *in house* di nuova formazione;
- la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 06.06.2022, con la quale è stato adottato il Piano d'Ambito, prevedendo la gestione interamente pubblica *in house*;
- la delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 06.06.2022, con la quale è stato deciso di affidare la gestione del servizio idrico integrato nei 94 Comuni dell'Ambito della provincia di Messina (con esclusione dei Comuni che hanno avuto approvato la clausola di salvaguardia ex art. 147 del D.lgs. 152/2006) ad una nuova società interamente pubblica e partecipata da tutti e 94 comuni rimanenti dell'Ambito;

Considerato:

- a) **che** l'art. 14 del D.L. n. 115/2011 prevede che:
- **gli Enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato**, in osservanza di quanto previsto dall'art. 149 bis del D.lgs. 152/2006, **devono adottare i relativi atti di competenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (10.08.2022)**;
 - qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda entro i suddetti termini, **il presidente della Regione esercita i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato**;
- b) **che** l'art. 14 del Decreto Legislativo n. 201/2022 dispone rispettivamente che: 1. *“Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi (...), l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
- **affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica**, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - **affidamento a società mista**, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - **affidamento a società in house**, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17 (...);
- c) **che** l'art. 17 del Decreto Legislativo n. 201/2022 stabilisce testualmente che *“nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti **adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio**, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”*;

Atteso:

- **che** i Comuni soci dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina nei mesi scorsi non sono riusciti a dare seguito alla delibera n. 10 del 06.06.2022 con la quale si era deciso di gestire il Servizio Idrico Integrato (SII) a mezzo di società a capitale interamente pubblico e, pertanto, non hanno provveduto all'affidamento del medesimo SII al gestore unico entro i termini prescritti dalla normativa vigente (art. 14 del D.L. n. 115/2022);
- **che**, di conseguenza, è stato nominato dal Presidente della Regione siciliana con Decreto del n. 504 del 04.01.2023 il commissario ad acta ai fini dell'espletamento di tutte le attività finalizzate all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del sistema idrico integrato;

- **che** con deliberazione commissariale n. 2 del 26.05.2023 è stato adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito, precedentemente approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 9 del 06.06.2022, prevedendo quale forma di gestione quella mista pubblica-privata;
- **che** con deliberazione commissariale n. 3 del 26.05.2023 è stata approvata la forma di gestione del SII dell'ATO Messina individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto;
- **che** con deliberazione commissariale n. 4 del 26.05.2023 sono stati approvati gli schemi: **a)** di statuto della società di gestione del SII, **b)** di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato; **c)** di regolamentazione per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista;
- **che** con nota prot. 668 del 28.05.2023 sono stati trasmessi ai Comuni gli atti sopra richiamati ai fini dell'approvazione degli stessi nei relativi Consigli comunali;
- **che, nell'esercizio dei poteri allo stesso accordati dal provvedimento di nomina - a fronte della mancata approvazione da parte dei Consigli di diversi Comuni componenti l'Assemblea Territoriale Idrica degli schemi: a)** di statuto della società di gestione del SII, **b)** di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato; **c)** di regolamentazione per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista - **il Commissario ad acta ha provveduto a nominare dei commissari che hanno dato corso alle approvazioni dei suddetti documenti con i poteri dei Consigli Comunali;**

Preso atto:

- **che**, come evidenziato dalla Relazione ex art. 14 del D.lgs. 201/2022 e dal Piano Economico Finanziario (PEF), il capitale sociale della costituenda società mista sarà di euro 2.000.000,00, suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno ed avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51%; socio privato con quota di partecipazione pari al 49%;
- **che** la Corte dei Conti per la Regione siciliana, con deliberazione n. 218/2023/PASP, adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del TUSP, ha espresso parere favorevole in ordine alla deliberazione del Commissario ad acta dell'ATI di Messina n. 3 del 26.05.2023 relativa all'approvazione della gestione del SII dell'ATO Messina a mezzo di società a capitale misto pubblico-privato;
- **che** nel contesto della succitata deliberazione viene espressamente riportato: *<<... anche ad un esame sommario, nella medesima relazione ex art 14 del D.lgs. 201/2022 sulla modalità di gestione del servizio idrico integrato per l'ambito ottimale di Messina mediante affidamento a società mista, come da articolo 16 del D.lgs. 201/2022, si fornisce un'adeguata motivazione in ordine al controllo pubblico sulla società, ossia sul potere decisionale pubblico sulla gestione del servizio, anche mediante gli strumenti privatistici previsti dal Codice civile per le società di capitali. Il fatto che la parte pubblica possa detenere la maggioranza del pacchetto azionario consente alla stessa di poter svolgere un ruolo preminente nelle decisioni strategiche della società e nel controllo delle attività sia mediante l'esercizio dei poteri in Assemblea che attraverso i poteri esercitabili nel Consiglio di Sorveglianza, potendo svolgere un controllo sulla gestione del SII direttamente tramite la partecipazione al capitale sociale della società mista, con la possibilità di esercitare in concreto tutti quei controlli "interni" alla società previsti dal codice civile per le società di capitali, tramite i patti parasociali tra i soci pubblici e tra questi con il socio privato>>*;

Tutto ciò premesso e considerato

ritengono doveroso - anche a fronte delle preoccupazioni che una non condivisibile campagna politica sta fomentando nella popolazione - esprimere le motivazioni che hanno portato all'adesione delle proprie amministrazioni comunali alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata per la gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale di Messina, che possono sintetizzarsi per punti come di seguito:

1. Contrariamente a quanto viene spesso affermato, con la costituzione della società a partecipazione mista pubblica-privata **non si intende certamente privatizzare l'acqua** che, invece, **rimane un bene nel pieno controllo degli Enti pubblici**, considerato:

- a) **che** la quota maggioritaria della costituenda società è saldamente detenuta dalla parte pubblica che possiede il 51% delle azioni ed attraverso il Consiglio di Sorveglianza, la cui designazione compete all'Assemblea dei soci, nomina i componenti del Consiglio di Gestione proposti dal socio privato;

- b) **che** nello schema di contratto per l'affidamento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio idrico integrato, regolante i rapporti operativi tra la costituenda società MESSINACQUE SpA (gestore del SII) ed il socio privato viene espressamente prescritto:
- che *“le acque erogate attraverso il SII **sono pubbliche** e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall’Autorità competente a favore di ATI di Messina”* (art. 10);
 - che *“le attività e le funzioni attribuite al socio privato **non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare MESSINACQUE S.p.A.**”* (art. 5);
 - che *“Al fine di permettere ad ATI Messina di svolgere l’attività di controllo sulle attività del Gestore ... il socio privato si obbliga e si impegna a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da ATI Messina”* e che *“Il socio privato accetta inoltre che ATI Messina possa procedere, ... , a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. ...”* (art. 25);
- c) **che l’attività di pianificazione** di cui al Piano d’Ambito (PdA), ai sensi dell’art. 149 comma 1 del D.lgs. 152/2006, **rimane in capo all’ATI di Messina**. In queste attività di pianificazione sono ricompresi i principali atti di programmazione quali: il Programma degli Interventi e il Piano Economico e Finanziario (PEF);
- d) **che la proprietà delle infrastrutture** che verranno realizzate con il Programma degli Investimenti previsto nel PdA **sarà dei comuni e dell’ATI**;
- e) **che** viene affidata alla società mista MESSINACQUE SPA **la mera gestione del servizio**, inclusa la realizzazione delle opere con l’anticipazione delle relative somme da parte del socio operativo privato, cosa che in parte già avviene in numerosi comuni della Città Metropolitana di Messina (*vedasi le gestioni dei depuratori affidate quasi dappertutto a terzi privati, ovvero la realizzazione e gestione del depuratore di Barcellona P.G., il più grosso della provincia dopo quello di Messina, realizzato a suo tempo con una concessione di costruzione e gestione a ditta privata*);

2. I comuni che hanno deliberato l’adesione alla costituenda società mista **hanno agito nella piena osservanza della legislazione vigente ed in conformità ai dettami della normativa di settore di livello europeo, statale e regionale**, stante peraltro che - con la nomina del commissario ad acta in forza dell’art. 14 del D.L. 115/2022 – **in capo ai medesimi comuni quasi del tutto annullata finiva per essere la facoltà di autodeterminarsi sull’organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato**, essendo ogni competenza al riguardo riservata all’ATI Messina, quale Ente di Governo dell’Ambito, e per essa, dato lo stallo operativo dell’organo, al Commissario nominato dal Presidente della Regione Siciliana.

3. **Nell’ipotesi di Gestore interamente pubblico** (società *in house*), come previsto dal PEF del Piano d’Ambito approvato dall’Assemblea dell’ATI il 6 giugno 2022, **era necessaria una dotazione finanziaria per lo start-up e l’avvio della gestione di almeno € 4.000.000,00 (ottimale € 20.000.000,00)** e ciò nell’ipotesi di partire con la gestione nel primo anno dei comprensori 8 e 1, che comprendono una realtà già strutturata come Messina che pesa per circa il 36% sul totale dell’Ambito Territoriale Ottimale. In proposito è utile rammentare che in sede di Assemblea dei Sindaci del 6 giugno 2023 **venne evidenziata da diversi comuni la difficoltà di sostenere questo sforzo finanziario** (si pensi in proposito ai comuni in dissesto finanziario, in regime di riequilibrio, ecc.).

4. La società *in house* avrebbe dovuto anticipare nel corso dei 30 anni circa 592 milioni di Euro per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali previsti nel Piano d’Ambito a carico della tariffa, con fondi propri (circostanza impensabile) o/e accedendo a finanziamenti presso Istituti Bancari e/o Cassa Depositi e Prestiti. Ciò avrebbe imposto una condizione di bancabilità della società *in house* che, certamente nei primi anni di gestione, sarebbe stato difficile ottenere, **con un ritardo negli investimenti a carico della tariffa**.

5. Ai fini dello start-up della società *in house* era stato previsto nel Piano d’Ambito approvato un *“Temporary Management”*, per sopperire alla assenza in capo ai Comuni di capacità tecnico-gestionale e organizzativa (stante la notoria carenza di personale disponibile nei comuni) e che avrebbero dovuto eventualmente essere trasferiti alla nuova società per limitare i costi della stessa. Era previsto che il *“Temporary Management”* venisse fornito da soggetto gestore esperto, con una previsione di spesa per i primi 4 anni di € 4.000.000,00. Inoltre, la società *in house*, da costituire quasi integralmente ex novo in termini di personale e organizzazione, con le carenze sopra dette, si sarebbe trovata a gestire

nel giro di 4 anni una realtà complessa e articolata come l'Ambito Territoriale di Messina, con circa 600.000 abitanti da servire.

6. La scelta di costituire una società mista con un socio operativo privato, fermo restando il controllo pubblico degli investimenti, comporta i seguenti vantaggi che non si sarebbero potuti avere con la società *in house*:

- a) **Capacità economico-finanziaria:** nel capitolato a base di gara è previsto:
- che *“l'operatore economico privato che sarà individuato quale socio e al quale saranno attribuiti i compiti operativi e gestionali del servizio idrico integrato sarà tenuto ad effettuare il finanziamento di € 15.000.000,00 previsto nel Piano Economico Finanziario allegato al Piano d'Ambito”*;
 - che *“il finanziamento del servizio sarà realizzato mediante anticipazione degli investimenti da parte del Socio privato, anche attraverso ricorso a prestiti bancari e, eventuale, erogazione di finanziamenti pubblici, con riscossione della tariffa del servizio idrico integrato dall'utenza”*;
 - che l'operatore economico privato debba: a) avere un patrimonio netto contabile di almeno € 20.000.000,00; b) disporre di linee di credito superiori a € 50.000.000,00; c) avere un fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni non inferiore a € 50.000.000,00;
- b) **Capacità tecnico-organizzativa:** nel capitolato a base di gara è previsto che il socio privato abbia:
- gestito negli ultimi 5 anni il Servizio Idrico Integrato in ambito con una popolazione servita pari almeno a 150.000 abitanti;
 - svolto il Servizio Idrico Integrato per un valore medio annuo negli ultimi cinque anni almeno pari a € 40.000.000,00;
 - la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o equivalente.
 - la certificazione di qualità ambientale ISO 14001 o EMAS o equivalente.
- c) **Capacità realizzativa di infrastrutture:** nel capitolato a base di gara è previsto che il socio privato abbia realizzato nell'ultimo quinquennio un fatturato per lavori nelle categorie OG6 e OS21 complessivamente non inferiore ad € 150.000.000,00;

Ed ancora **nello schema di contratto per l'affidamento dei compiti operativi** tra la costituenda società MESSINACQUE SPA (gestore del SII) ed il socio privato si rileva:

- a) che *“il socio privato, in qualità di socio di MESSINACQUE SPA, si impegna al finanziamento della medesima società con riferimento:*
- *al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente (nдр: AMAM SPA) ad MESSINACQUE SPA. In particolare, ..., il socio privato accetta che potrà operativamente procedere per conto di MESSINACQUE SPA al pagamento diretto al gestore uscente (nдр: AMAM SPA) o altra società destinataria della stessa individuata;*
 - *al finanziamento degli investimenti in capo a sé medesimo previsti nel Piano d'ambito e nel relativo Programma degli Interventi e delle esigenze di liquidità funzionali all'equilibrio economico-finanziario”* (art. 5);
- b) che *“il socio privato è individuato come unico, esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel PdI (nдр: Programma degli Interventi) ... Il socio privato accetta espressamente con la stipula del presente Contratto tale ruolo operativo, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria”* (art. 11);

Il socio privato, pertanto, porterà in dote le capacità tecnico-organizzative-gestionali che si sarebbero dovute costruire ex-novo con la società di gestione *in house* e permetterà di superare le problematiche connesse al sostegno finanziario sia della fase iniziale di avvio e start-up della gestione, sia della fase di realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nel Piano d'Ambito a carico della tariffa. La realizzazione di questi ultimi è possibile solo con una anticipazione finanziaria degli investimenti, da recuperare successivamente negli anni con la riscossione della tariffa.

Inoltre, avendo previsto nel bando di gara anche l'affidamento dei lavori nel Programma degli Investimenti, con la scelta di un socio operativo, capace di costruire le opere, si potrà velocizzare la realizzazione delle infrastrutture previste nel PdA con il vantaggio che il socio operativo avrà l'esigenza di realizzare a regola d'arte le opere essendo poi onerato della successiva gestione e manutenzione delle stesse.

I maggiori vantaggi della scelta di una società mista rispetto alla società *in house* sono stati, peraltro, certificati dalla Relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022, approvata dal Commissario ad acta e successivamente dalla **Corte dei Conti**.

7. Esigenza di avere il gestore unico del servizio quale requisito indispensabile per l'ottenimento dei finanziamenti del PNRR. L'affidamento del servizio idrico integrato **entro il 31.12.2023** è condizione abilitante per accedere ai finanziamenti europei. Si rammenti la vicenda relativa all'avviso pubblicato sulla G.U. del 09.03.2022 relativo alla misura M2C4 - 14.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" che destinava nel 2022 ben 360 milioni per le Regioni del Sud, al quale l'ATI di Messina, soggetto abilitato, non ha potuto partecipare per non avere affidato il servizio idrico integrato ad un gestore unico nel rispetto della ingente normativa.

8. Le tariffe del sistema idrico integrato non dipendono dalla forma di gestione. Il Piano Tariffario posto a base di gara a cui si dovrà fare riferimento (peraltro non modificabile in sede di gara), è quello approvato in uno con il Piano d'Ambito nel 2022 dall'Assemblea dei Sindaci, quando addirittura il gestore doveva essere interamente pubblico (società *in house*).

L'allineamento delle tariffe attuali dei comuni alla tariffa del Piano d'Ambito, secondo i quadranti di convergenza fissati dall'ARERA, è stato dunque già approvato dai Sindaci con il Piano d'Ambito e non è variabile **in relazione alla natura del Gestore.**

Le tariffe, come ampliamento noto, vengono solo predisposte dell'Ente di Governo d'Ambito (ATI Messina) ma sono soggette a regolamentazione ed eventuale prescrizione di modifica da parte di ARERA e.

In buona sostanza, non corrisponde alla realtà l'assunto che le tariffe aumentano perché bisogna garantire i profitti al socio privato. Le tariffe, purtroppo, aumenteranno per adeguarsi alle direttive ARERA, indipendentemente dalla forma di gestione.

Inoltre, va evidenziato che all'art. 23 dello schema di contratto regolante i rapporti operativi tra la costituenda società MESSINACQUE SpA (gestore del SII) ed il socio privato, si dà atto che "*MESSINACQUE S.p.A. è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da ATI Messina ai sensi dell'art. 154, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico pro tempore vigente. Il socio privato si impegna, nell'ambito dei compiti definiti all'art 2 commi da 3 a 5, ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e da ATI Messina*".

9. In merito alla organizzazione del servizio con riguardo **alle attività di pronto intervento e manutenzione, gli obblighi del Gestore, pubblico e/o misto che sia, nascono dagli obblighi di cui alle delibere ARERA sulla qualità tecnica (Delibera n° 917/2017/R/idr) e sulla qualità del servizio (Delibera n° 655/2015/R/idr), oltre che dalla Carta dei Servizi** che dovrà essere adottata.

L'organizzazione territoriale dovrà basarsi sulla divisione negli **8 comprensori definiti nel Piano d'Ambito.**

In sede di gara è previsto venga fatta una proposta migliorativa sull'organizzazione rispetto a quanto contenuto nel Piano d'Ambito, che sarebbe stato anche il riferimento per la società *in house*.

Sul punto, nella **Carta dei servizi** del Sistema Idrico Integrato è espressamente stabilito che:

- il tempo massimo per l'attivazione del servizio sostitutivo di emergenza in caso di sospensione del servizio idropotabile (tempo intercorrente tra il momento in cui si verifica una singola interruzione e il momento in cui viene attivato il servizio sostitutivo di emergenza): 48 ore;
- il tempo massimo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento (tempo intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di pronto intervento e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato): 3 ore;
- il tempo massimo per le riparazioni in caso di interruzione del servizio a causa di eventi imprevedibili: 12 ore (per guasti ordinari per gli impianti o rotture di tubazioni fino al DN 300 mm); 24 ore (per rotture di tubazioni superiori al DN 300 mm).

10. La scelta dell'organizzazione del servizio con un Gestore unico a livello di Ambito Territoriale Ottimale con l'ATI come Ente di Governo d'Ambito è un fatto inevitabile e imm modificabile.

In tutta Italia l'organizzazione del S.I.I. è coerente con questo schema.

Allo stato attuale, in Italia, non sono stati ancora individuati i gestori nelle provincie di Messina, Trapani e Siracusa. Anche la Regione Calabria sta procedendo all'affidamento ad unico Gestore a livello regionale.

Certo esiste la preoccupazione che l'ATI Idrico ed il Gestore (sia esso interamente pubblico, interamente privato o misto pubblico-privato) diventino un carrozzone come è avvenuto per i rifiuti, ma non bisogna dimenticare che in tale ultimo

settore gli AA.TT.OO. che hanno operato in provincia, **tutti costituiti in forma di società a totale partecipazione pubblica**, hanno lasciato strascichi giudiziari e finanziari pesantissimi ed esose gestioni liquidatorie che ancora sono in piedi a distanza di diversi anni dalla cessazione della loro operatività concreta. Ma **il quadro normativo attuale non consente altre alternative**, basandosi sull'assunto che la gestione del Servizio Idrico integrato - per la sua complessità e per i suoi costi di esercizio, di manutenzione e di investimento - non può più essere organizzata in economia, ma necessita di una struttura tecnico-economico-operativa di natura industriale, con la presenza di competenze tecniche, economiche e giuridiche adeguate e ben organizzate al fine di ripartire in maniera equilibrata e solidale i costi di investimento caricati su tariffa.

Nessuno dei firmatari del presente documento è convinto a priori che rappresenti una soluzione ottimale ed efficiente - specie per comuni medio-piccoli - l'abbandono della gestione in sede locale dei servizi attinenti l'acqua e i reflui fognari, ma la gestione con il solo fontaniere e/o operai locali per mezzo di infrastrutture realizzate e mantenute da ciascun comune per proprio conto appartiene al passato e, già oggi in molti casi ed in diversi comuni, questa attività è esternalizzata. Ciò a maggior ragione vale per i depuratori, che comunque risultano in moltissimi casi oggetto di infrazione comunitaria per inadeguatezza degli stessi.

In definitiva i firmatari della presente nel non contrastare l'operato del Commissario ad Acta di nomina regionale **non hanno voluto svendere a logiche privatistiche l'interesse delle popolazioni che rappresentano ma, preso atto della condizione di stallo operativo in cui versa l'Assemblea Territoriale Idrica, hanno inteso ed intendono tutelare l'interesse della cittadinanza a fruire al più presto possibile di quegli ingenti investimenti sugli impianti e sulle reti** che, a tutela reale dell'interesse pubblico, potranno: **a)** portare tutta l'acqua di cui il territorio dispone nelle case della gente, e non a disperdersi inutilizzata qua e là; **b)** consentire finalmente un trattamento adeguato e completo dei reflui fognari limitando fortemente, se non annullando del tutto, il degrado ambientale del territorio e dei mari determinato dai liquami di fogna che è sotto gli occhi di tutti.

In ogni caso, la discussione e il confronto con tutti gli attori istituzionali e sociali interessati alla problematica resta aperta ovviamente, però, laddove istanze alternative rispetto a quella illustrata in questo documento escano dalla logica della propaganda o, ancora peggio, dell'alibi rispetto a quanto non operato in ambito Assemblea Territoriale Idrica, e **si traducano in concrete ed articolate proposte compatibili con le norme in vigore, con atti e provvedimenti amministrativi pienamente efficaci, e con le regole di economicità, di efficacia e di efficienza di gestione.**

Questo è il terreno sul quale ci vogliamo confrontare poiché la difesa, concreta e veritiera, dell'acqua pubblica è un principio che ci appartiene a tutela della popolazione giustamente preoccupata di poter continuare a fruire al meglio di un bene vitale per tutti.

01.09.2023

**I Sindaci dei comuni di
BROLO
CAPO D'ORLANDO
CAPRI LEONE
CASTELL'UMBERTO
FICARRA
GIOIOSA MAREA
PIRAINO
SAN SALVATORE DI FITALIA
SANT'ANGELO DI BROLO
SINAGRA
TERME VIGLIATORE
TORREGROTTA
TORRENOVA**